

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da

ROMAGNOLI VERONICA, nata a Forlimpopoli il 06/11/1975 (c.f. RMGVNC 75S46D705I), residente a Forlì Via Somalia 39, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Persichilli del foro di Frosinone e con studio legale a Forlì via Bruni n. 34

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 05/07/2022 da ROMAGNOLI VERONICA ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA in persona della dott.ssa Costanza Mariani, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la ricorrente risiede a Forlì e dunque nell'ambito del circondario di questo Tribunale.



Ricorrono i requisiti di ammissibilità.

La debitrice non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, in quanto pur essendo ancora socia della Agenzia Plus S.n.c. di Matteassi Manuela e C. tale società non risulta più attiva e – da quanto riferito in atti – non ha superato le soglie di cui all'art. 1 l.fall. nell'arco dell'ultimo triennio. Pur in mancanza della documentazione contabile, l'attività sociale risulta di fatto cessata sin dal 2015, quando i locali in cui era svolta l'attività sono stati riconsegnati al proprietario (in tale frangente la documentazione contabile era rimasta in deposito presso tale locale e, nonostante le successive richieste, non è stata mai restituita), con conseguente assenza di ricavi e di beni aziendali. Quanto al passivo, dalle verifiche svolte dal Gestore OCC l'ammontare dei debiti è ben inferiore alla soglia di € 500.000.

La Romagnoli non risulta aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria complessiva ammonta, salve le successive verifiche da parte del nominando liquidatore, stante anche l'assenza di documentazione contabile relativa alla società Agenzia Plus S.n.c., a € 158.917,61, di cui € 69.552,90 in via privilegiata.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei creditori con le rispettive ragioni di credito per una più chiara rappresentanzione.



Creditori	Creditori privilegiati	Creditori chirografari
Agenzia delle Entrate	56.879,43	
INPS	9.023,12	
INAIL	2.523,56	
Unicredit Banca ceduto a Cerved		20.780,78
Intesa Sanpaolo ceduto a Ifis		4.615,94
Intesa Sanpaolo ceduto a MBCredit		22.557,09
Banca popolari di Bari		10.743,64
Turchi Patrizia		4.000,00
Avv. Marzocchi Claudio		400,00
Studio Maltoni Lalla		5.000,00
Eredi Gambi		3.256,00
Cortini Benito - affitto		2.684,00
Ab Electric		852,65
Cinema San Rocco		1.073,00
Tipo art		1.173,74
Enel		341,40
Hera		1.293,85
H3G		1.615,96
Telecom		1.200,00
Agenzia delle Entrate		3.632,95
INPS		2.068,56
INAIL		492,76
CCIAA		1.216,79
Comune di Forlì	1.126,79	365,60
Totale	€ 69.552,90	€ 89.364,71
TOTALE INDEBITAMENTO		€ 158.917,61

A fronte di tale indebitamento, il patrimonio della ricorrente è costituito unicamente dal proprio reddito da lavoro, non essendo proprietaria di immobili o di beni mobili registrati.

La Romagnoli vive insieme alla sorella in un appartamento di proprietà di quest'ultima e lavora presso la Cooperativa sociale Asso con una retribuzione mensile di ca. € 1.000 già al netto del pignoramento del quinto dello stipendio in essere dal 2019 in favore di Intesa Sanpaolo.



Non può dunque dubitarsi che la debitrice si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui dispone, con il quale deve anche far fronte al proprio mantenimento, non sia in modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale, ad esclusione di quella relativa alla società Agenzia Plus, la cui mancanza non risulta tuttavia imputabile a comportamento doloso della ricorrente.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Mariani, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

- a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento deriva interamente dall'attività svolta quale socia di società Agenzia Plus S.n.c., costituita nel 2001 con altre due socie, di fatto cessata (senza tuttavia cancellazione dal registro imprese) nel 2015, dopo che a fine 2012 è venuto meno il rapporto di lavoro con il principale committente TLC Telecomunicazioni. Nonostante l'attività svolta anche presso Assistant S.r.l., peraltro cessata nel 2015, la Romagnoli non è stata in grado di far fronte ai debiti accumulati verso le banche e l'Erario. Dal 2017 lavora presso la Coop. sociale Asso con una retribuzione mensile appena sufficiente a garantire il proprio mantenimento. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuta a trovare la Romagnoli non appare dunque imputabile a comportamento diretto a frodare i crediti;
- b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte (discendenti dall'attività d'impresa in precedenza svolta) è legata all'incapienza patrimoniale e reddituale;
- c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non vi sono protesti o carichi pendenti mentre sono in corso un pignoramento dello stipendio da parte di Intesa Sanpaolo



(RG 770/2019) e un nuovo pignoramento notificato il 27/05/2022 da MBCredit Solution con udienza fissata per la fine del corrente mese;

- d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi posti in essere nel quinquennio;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: il Gestore dell'O.C.C., previa effettuazione dei necessari accertamenti e accesso alle banche dati ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile benché non vi siano, allo stato, beni da liquidare e sia possibile apprendere solo quota di parte di reddito della Romagnoli, oltre alla somma di € 11.000 messa a disposizione da un terzo, condizionatamente all'apertura della liquidazione.

A seguito dell'apertura della procedura sarà inoltre possibile procedere alla precisa ricostruzione del passivo con verifica dei crediti e addivenire alla distribuzione tra i creditori, nel rispetto della *par condicio*, della liquidità che sarà incassata. Infine, al termine della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà consentito alla ricorrente di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*, ove ne ricorreranno le condizioni.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è fondata, oltre che sulla messa a disposizione dei creditori di eventuali beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata, sull'apporto di finanza esterna per € 11.000 e sul versamento di quota parte dello stipendio, previa sospensione delle trattenute effettuate a beneficio di alcuni solo dei creditori derivanti dal pignoramento.

Con la liquidità così ricavata, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, mediante riparti parziali.



Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, anche in difformità rispetto a quanto indicato dal debitore, tenuto conto delle spese necessarie per il mantenimento, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità della Romagnoli l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto della somma di € 220,00 mensili da versare alla procedura, per tutta la durata prevista .

Non emergendo la presenza di atti in atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. 1. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **ROMAGNOLI VERONICA**, nata a Forlimpopoli il 06/11/1975 (c.f. RMGVNC75S46D705I), residente a Forli Via Somalia 39

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa COSTANZA MARIANI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né proseguite le trattenute sullo stipendio derivanti dal pignoramento dello stipendio in essere, salve le somme già incassate alla data di pubblicazione del decreto di apertura, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o



causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-undecies l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa – non prevista nella presente procedura – decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che la debitrice potrà trattenere per le proprie necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi



compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 220 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che la debitrice verserà mensilmente e quelle dell'apporto di finanza esterna indicata in € 11.000,00;

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione, compresi quelli dei professionisti che hanno assistito il debitore nell'accesso alla procedura se non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-novies;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-decies, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;



- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente ai Giudici delle esecuzioni pendenti l'emissione del presente provvedimento per consentirne la celere sospensione.

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 8 luglio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

